



Titolo

TRIBUNALE FEDERALE A LIVELLO TERRITORIALE – ART. 138, COMMA 2, CGS - CARATTERE SPECIALE PREVALENTE RISPETTO ALL'ART. 87, COMMA 4, CGS -

Descrizione

La disposizione contenuta nell'art. 138, comma 2, CGS ha carattere speciale e prevalente rispetto a quella dell'art. 87, comma 4, CGS. L'attribuzione della competenza al Tribunale Federale territoriale riguarda una specifica materia (campionati e altre competizioni organizzate dal Comitato regionale della LND) disposta dal CGS senza alcuna precisazione in ordine alla tipologia di provvedimento adottato, diversamente dal rinvio contenuto dall'art. 87, comma 4 che si riferisce "*anche alle delibere adottate dalle componenti federali*" (senza alcuna puntualizzazione tipologica sia soggettiva che oggettiva, fondandosi solo sulla morfologia del provvedimento - delibera). Ne consegue l'evidente carattere di specialità della prima disposizione (art. 138, comma 2, CGS), che è certamente norma sulla competenza, rispetto alla seconda (art. 87, comma 4, CGS) che riguarda la "Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso" (ed è quindi norma sul rito). (Corte federale d'appello, Sez. I, n. 51/2020-2021)

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 42/CFA/2022-2023/C

Presidente

Lipari

Relatore

Baliva

Riferimenti normativi

art. 138, comma 2, CGS; art. 87, comma 4, CGS;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 0042 CFA del 4 novembre 2022 (A.S.D. Città di Caorle-La Salute)